

Allegato "B" al n.11198 di Raccolta.-----

STATUTO dell'Associazione "SETTIMANE MUSICALI DI STRESA - FESTIVAL INTERNAZIONALE" (Associazione Culturale).-----

1) COSTITUZIONE, FINALITA' E SEDE -----

L'Associazione "SETTIMANE MUSICALI DI STRESA - FESTIVAL INTERNAZIONALE" è costituita quale Ente Culturale, nella forma legale di Associazione a norma del codice civile (Articoli 14 - 42) e ha sede in Stresa, Via Carducci n.38. L'Associazione non ha fine di lucro.-----

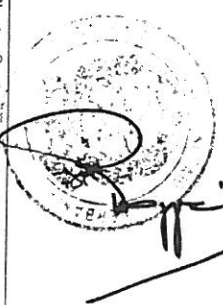
L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Stresa e prevalentemente (ma non esclusivamente) in territorio della Regione Piemonte manifestazioni di carattere musicale (concerti sinfonici, da camera, opere da camera, balletti, ecc.) o comunque attività di carattere artistico di qualsiasi specie.-- Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono la realizzazione di concerti e programmi prevalentemente rivolti alla musica, con particolare riferimento a quella classica, la diffusione di programmi con mezzi radiofonici, televisivi, CD, videocassette, vidiodischi, CDR e con altre tecnologie.-- L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, società ed enti che perseguano finalità o svolgano attività che coincidano, anche parzialmente, con i propri scopi o siano comunque a questi correlati.-----

A titolo esemplificativo, non tassativo e comunque non limitativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:-----

- a) attività artistica: manifestazioni di carattere musicale ed artistico, ed in particolare l'organizzazione del festival denominato "Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore"; -----
- b) attività culturali: presentazione ed analisi dei programmi dei concerti, conferenze, seminari, convegni sui temi della cultura musicale; -----
- c) attività associativa: incontri tra il pubblico ed i direttori d'orchestra, compositori, solisti, cultori della musica; -----
- d) attività di formazione: seminari di studio ed attività di gruppi cameristici, corsi di formazione, corsi di educazione musicale e strumentale; -----
- e) attività editoriale: pubblicazione di note critiche ed analitiche sui programmi da eseguire, diffusione e pubblicazione di periodici e testi prodotti dalla propria attività culturale o comunque attinenti l'argomento musicale ed artistico. -----

L'Associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività comunque connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra, con particolare riferimento alla iniziative immobiliari, ivi compreso l'acquisto di beni immobili necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.-----

L'Associazione potrà inoltre partecipare, in ogni forma, anche diretta, alla costituzione ed alla attività di altri sog-



getti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, o comunque utili per il perseguimento dei propri fini, qualunque sia la loro natura giuridica e ciò anche tramite l'acquisto e la sottoscrizione di quote od azioni di società di capitali.----
L'Associazione potrà inoltre depositare marchi.-----

2) DURATA -----

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata dall'assemblea dei soci.-----

3) PATRIMONIO E FINANZE -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal capitale iniziale versato di Lire un milione pari ad Euro 516,45 (cinquecentosedici virgola quarantacinque) e dai beni risultanti dal libro inventario ed inoltre da quanto elargito per le finalità statutarie da Associati o da terzi.-----

Il Patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti, liberalità e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.-----
Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.-----

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

- a) dalle quote di iscrizione e contributi annui da versarsi, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, dagli associati detti "Amici delle Settimane Musicali"; ----
- b) da eventuali contributi straordinari, anche sotto forma di prestito, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; -----
- c) da versamenti volontari degli associati; -----
- d) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere; -----
- e) dai ricavi dell'attività artistica svolta. -----

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.-----

Il Socio dimissionario o che per qualsiasi altra causa cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.-----

La qualifica di socio non dà alcun diritto sul patrimonio sociale.-----

----- ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE -----

4) GLI ORGANI -----

Per la realizzazione dei suoi compiti, l'ente assume il seguente ordinamento:-----

a) "Amici delle Settimane Musicali" - Soci, riuniti in Assemblée; -----

b) Consiglio di Amministrazione; -----

c) Presidente; -----

d) Vice Presidente, in quanto nominato; -----

e) Segretario Generale, in quanto nominato; -----

f) Direttore Artistico, in quanto nominato; -----

g) Collegio dei Revisori dei Conti. -----

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione della carica di Segretario Generale, salva diversa delibera dell'assemblea.---

5) AMICI DELLE SETTIMANE MUSICALI - SOCI -----

Gli AMICI DELLE SETTIMANE MUSICALI possono essere persone fisiche, associazioni, fondazioni, società ed enti, con o senza personalità giuridica, italiani ed esteri che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione.-----

Gli amici delle Settimane Musicali si distinguono in:-----

a) Fondatori e Benemeriti: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, nonché quelli che per la loro personalità, per la frequenza alla associazione o per la contribuzione finanziaria o per l'opera svolta a favore dell'associazione ne sostengono l'attività e la sua valorizzazione; la qualifica presuppone il pagamento della quota associativa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro il trentuno marzo di ogni anno; partecipano all'assemblea degli Amici con diritto di voto; -----

b) Frequentatori e Sostenitori: coloro che, previo pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione per un importo che non può superare la decima parte della quota dei Fondatori e Benemeriti, prestano la propria opera gratuita e volontaria per la predisposizione degli eventi e durante le manifestazioni; possono partecipare all'assemblea degli Amici, ma senza diritto di voto.

6) AMMISSIONE E DECADENZA DEGLI AMICI - SOCI -----

L'ammissione degli Amici, secondo la qualifica di cui all'articolo precedente, avviene su domanda degli interessati. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione di nuovi Amici. Gli Amici, tenuti al versamento della quota annuale, nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione, devono provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo di ogni anno. Gli Amici che non provvedono al pagamento della quota associativa non hanno diritto di voto; i ritardatari per oltre un anno sono considerati morosi.-----

L'Assemblea delibera, ai sensi dell'articolo 24 codice civile, l'esclusione dei Soci morosi inadempienti o che tengano una condotta ritenuta incompatibile con le finalità associative.-----

L'esclusione non conferisce al Socio alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati: altrettanto av-

verrà in caso di recesso.-----

I Soci possono sempre recedere con le modalità di cui all'art.24 codice civile.-----

I Soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre all'importo delle rispettive quote.-----

7) ASSEMBLEA -----

L'ASSEMBLEA DEGLI AMICI delle Settimane Musicali di Stresa verrà convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro mesi quattro (4) dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato a tutti i soci Fondatori e Benemeriti almeno otto giorni prima della riunione, con lettera raccomandata o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica ovvero attraverso affissione dell'ordine del giorno nella sede sociale almeno venti giorni prima della data della convocazione.-----

L'Assemblea eleggerà con il sistema della maggioranza dei presenti, i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli fra gli Amici nonché i Revisori dei Conti scegliendoli anche fra i non Amici.-----

I Soci potranno essere rappresentati per delega esclusivamente da altri Soci.-----

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio di Amministrazione, ogni volta che questi ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. In ogni caso l'Assemblea delibererà sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottoporrà alla sua approvazione.-----

Quale Presidente dell'Assemblea agirà il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, il Vice Presidente, in quanto nominato, o il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.-----

8) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria le deliberazioni sono prese a norma di legge ex art.21 codice civile.-----

Le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.-----

I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria sono redatti dal Segretario all'uopo nominato. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritiene opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.-----

Le funzioni di Segretario nell'Assemblea straordinaria devono comunque essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità alla statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere con altri metodi.

Il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori tra i presenti.

9) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, compreso quello attualmente in carica, ha mandato triennale ed è sempre rieleggibile per lo stesso periodo in numero massimo previsto di quindici membri ed è così composto:

1) dal Presidente dell'Ente, che è per diritto Presidente del Consiglio stesso;

2) dai Membri di diritto, di cui all'articolo 10;

3) dai Consiglieri, eletti dall'Assemblea fra gli Amici delle Settimane Musicali di Stresa.

I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni volontarie, per decesso, per impossibilità prolungata di partecipare alle sedute del Consiglio, oppure per la perdita della qualità di "Amico".

Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più membri, quelli rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione, scegliendoli fra gli Amici.

La prima assemblea utile, provvederà alla conferma o alla sostituzione dei membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Questi scadranno insieme ai membri in carica all'atto della loro nomina.

10) MEMBRI DI DIRITTO

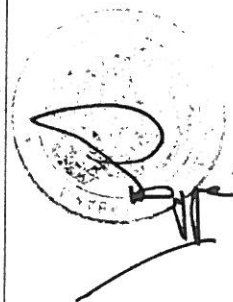
Hanno il diritto di far parte del Consiglio di Amministrazione:

1. il Sindaco pro-tempore di Stresa;
2. il Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola (VCO);
3. il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o un rappresentante da lui designato.

11) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo associativo e per la gestione del patrimonio dell'Associazione. Predispone i bilanci annuali, preventivi e consuntivi e tiene i necessari libri e la documenti contabili sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti; approva il programma di massima e definitivo delle manifestazioni che saranno attuate nell'anno, approva i regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni



consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composti da Soci e non Soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, il Vice Presidente, il Direttore Artistico, il Segretario Generale nonché i membri di altri Comitati aventi il compito di perseguire specifiche o particolari finalità.-----

12) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Presidente convoca il Consiglio e prepara l'Ordine del Giorno delle sedute, egli ha la facoltà di adottare provvedimenti d'urgenza sulle questioni indilazionabili, salvo ratifica del Consiglio nella successiva seduta.-----

Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o se ne ravvisa l'opportunità, e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno inviata almeno otto giorni prima. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma, telefax o per posta elettronica, ove consentito, inviato almeno due giorni prima della riunione.-----

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano per età, presente alla seduta.-----

Salvo diverso avviso, le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Associazione.-----

Il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in assenza di questo, del Consigliere che lo sostituisce.-----

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato nella stessa seduta.-----

Le decisioni assunte hanno carattere di riservatezza, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.-----

13) IL PRESIDENTE -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente dell'Ente. Il PRESIDENTE dell'Associazione Settimane Musicali di Stresa ne dirige l'attività; ha la rappresentanza legale dell'ente per tutti gli effetti, sia verso i terzi, che in giudizio, ed ha la firma libera di ogni atto, tenuto conto delle delibere del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri o al Segretario Generale i suoi compiti in via transitoria o permanentemente.-----

Egli formula annualmente il programma delle manifestazioni e lo presenta - d'intesa e in collaborazione con il Direttore

Artistico, in quanto nominato - al Consiglio di Amministrazione e provvede a tutti gli adempimenti assegnatigli dal presente Statuto.-----

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica per tre anni e sarà sempre rieleggibile per periodi triennali.-----

Nel caso in cui il Presidente venga meno, anche per dimissione volontaria o per impossibilità ad esercitare le sue funzioni, verrà sostituito dal Vice Presidente, se in quanto nominato, altrimenti il Consiglio di Amministrazione eleggerà il nuovo Presidente scegliendolo fra i membri del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, in quanto nominato, o il membro del Consiglio più anziano di età.-----

14) IL VICE PRESIDENTE -----

Il VICE PRESIDENTE, se ed in quanto nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza prolungata o impedimento, o su delega di questi ed in caso di sue dimissioni, fino a che il Consiglio non provveda alla nomina di un nuovo Presidente.---

15) IL SEGRETARIO GENERALE -----

Il SEGRETARIO GENERALE in quanto nominato, scelto anche fra i non consiglieri, coordina l'attività degli uffici dell'Associazione, cura l'esecuzione degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio di Amministrazione dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.--- Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea e di ogni altro organo se richiesto, senza diritto di voto se non riveste anche la carica di consigliere.-----

16) I REVISORI DEI CONTI -----

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Revisori, scelti anche tra i non Amici delle Settimane Musicali, dei quali uno con funzione di Presidente, e dura in carica tre esercizi.-----

Qualora un revisore cessasse dalla carica, esso verrà sostituito da altro, nominato dall'Assemblea degli Amici per la residua durata del triennio. I Revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti tra i membri dell'Associazione.-----

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo e finanziario dell'Ente, con l'osservanza - in quanto applicabili - delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Su tale controllo esso presenta la Relazione annuale all'Assemblea degli Amici delle Settimane Musicali.---

17) IL DIRETTORE ARTISTICO -----

Il DIRETTORE ARTISTICO, in quanto nominato, propone le iniziative e cura l'attuazione delle deliberazioni in campo artistico del Consiglio di Amministrazione.-----

Al Direttore Artistico spetta la firma degli atti interlocutori per la preparazione dell'attività artistica e culturale, mentre al Presidente spetta la firma degli atti finali che impegnino amministrativamente l'Associazione. Potrà partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea e di ogni altro organo senza diritto di voto.-----

18) LIBRI SOCIALI -----

L'Associazione terrà i seguenti libri:-----

- libro soci;-----
- libro verbali assemblee;-----
- libro verbali Consiglio di Amministrazione;-----
- libro verbali Collegio dei Revisori.-----

----- NORME FINALI E GENERALI -----

19) ESERCIZI SOCIALI -----

L'esercizio annuale si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio di Amministrazione presenta, al più tardi entro il mese di marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale redige la relativa relazione finanziaria.-----
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo verranno inviati, ove richiesto da disposizioni legislative, alle autorità competenti.-----

20) ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE -----

L'Associazione si estingue per decorso del termine, sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo sociale, per impossibilità di funzionamento dell'ente, conseguente al venir meno di tutti i soci o alla continua inattività dell'Assemblea. A seguito dell'estinzione dell'ente, accertata e dichiarata nei modi di legge, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'assemblea, vi provvederà il Presidente del Tribunale territorialmente competente, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.-----
La liquidazione del patrimonio avverrà secondo legge.-----
Esaurita la liquidazione, il Patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altro Ente di Cultura, - con preferenza ad Ente di Cultura Musicale, - che agisca nella zona di Stresa, o della sponda piemontese del Lago Maggiore, o nella Provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO), salvo diversa designazione da parte dell'Assemblea.-----

21) DIRITTI DEI SOCI SUL PATRIMONIO SOCIALE -----

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto che egli possa vantare sul patrimonio sociale.-----
L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.----

Il socio dimissionario o che per qualsiasi altra causa cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Le dimissioni o l'esclusione non fanno comunque venire meno gli obblighi del socio nei confronti dell'Associazione se sorti prima della cessazione del rapporto associativo.-----

22) SCIoglimento -----

In caso di scioglimento consensuale dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste secondo legge, il patrimonio verrà liquidato e sarà devoluto, secondo quanto disposto nel precedente articolo 20.-----

23) REGOLAMENTO INTERNO -----

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Per tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci sarà competente un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno per parte ed il terzo dagli arbitri di parte comune accordo od in mancanza dal Presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Verbania.-----

Il collegio delibererà secondo equità.-----

Per ogni altra controversia sarà competente il Tribunale di Verbania.-----

Firmato:-----

Giovanni Medeot-----

Valeria Poggia notaio-----

Copia in più fogli, conforme all'originale, munita delle prescritte firme.

Verbania, li



